CAMERA DEI DEPUTATI N. 294

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IANNIELLO

Presentata il 9 agosto 1983

Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'organizzazione del mondo del lavoro e la struttura della società in generale hanno subìto negli ultimi anni una profonda trasformazione e sono tuttora in evoluzione verso nuovi modelli.

Causa di fondo di questo cambiamento è lo sviluppo notevole del cosiddetto settore « terziario » o dei servizi quale conseguenza della nuova organizzazione del lavoro e di una verticalizzazione delle mansioni e delle responsabilità. Questo processo, insieme alla crescente e capillare diffusione della tecnologia a livelli specialistici, ha provocato la formazione e la crescita di un terzo polo nel mondo del lavoro che risulta ormai consolidato e, per certi versi, prevalente rispetto alla aggregazione del numero.

Le contraddizioni emerse negli ultimi anni dalla convivenza di un sistema produttivo di tipo occidentale insieme con talune forme di socialità assistenziale degenerate successivamente in esercizi di pura demagogia, hanno penalizzato di fatto proprio questa categoria, in quanto tale, producendo una politica di appiattimento e di massificazione che penalizza pesantemente merito e professionalità.

A fronte di questa situazione la categoria ha maturato una presa di coscienza esprimendosi in diversi momenti della vita produttiva e sociale e dando luogo ad una aggregazione attualmente nota come « movimento dei quadri ».

I « quadri » proprio in quanto portatori e prodotto di una nuova cultura del mondo del lavoro non hanno una classificazione esattamente distinguibile nei ruoli e nelle funzioni previste e di fatto formate sia dal codice civile (articoli 2094 e 2095), sia dalle specifiche contrattuali proprie delle diverse realtà aziendali, entrambe ancora legate ad un modello superato.

La filosofia che è alla base della presente proposta di legge si propone proprio di recuperare alla legislazione in materia di organizzazione del lavoro rappresentatività e significati, ridisegnando, a livello di codice civile, le categorie dei lavoratori dipendenti in modo moderno e capace da un lato di rappresentare la realtà avanzata e dall'altro di promuovere la maggiore valorizzazione del merito, della professionalità ed, in generale, la tutela di tutte le espressioni del lavoro dipendente.

In questo senso si è inteso non limitare la proposta alla sola « novella » dell'articolo 2095 ma bensì estenderla anche all'articolo 2094 in quanto, per poter introdurre una nuova classificazione dei lavoratori, sia pure circoscritta ai soli profili professionali, è condizione preliminare quella di abbattere la separazione-divisione fra lavoro manuale ed intellettuale sulla quale si regge l'articolo 2094.

Si è resa, inoltre, matura e necessaria l'abrogazione degli articoli 95 e 96 delle disposizioni di attuazione del codice civile di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in quanto costituenti norme transitorie dirette sostanzialmente a permettere la piena applicazione del codice civile del 1942, tenuto conto che preesisteva, per i soli impiegati, la normativa di cui al regio decreto n. 1825 del 1924 (legge Orlando sull'impiego privato).

È necessario sottolineare due scelte di fondo della presente proposta.

Anzitutto quella di adottare una disciplina abolitiva delle grandi categorie formali (operai, impiegati e dirigenti tecnici ed amministrativi) viste ormai nell'ottica riduttiva di etichette superate, spesso forzose e discriminatorie.

Si è privilegiato, inoltre, il concetto di ispirare la disciplina legislativa ad una maggiore flessibilità, invertendo il superato rapporto di tipo corporativo nel quale la categoria professionale era il *prius* ed il contratto collettivo il *posterius*.

Limitandosi a dar vita alle declaratorie dei profili professionali si è valorizzato, infatti, al massimo il ruolo della contrattazione collettiva alla quale è lasciato il compito di meglio individuare i requisiti di appartenenza alle singole categorie secondo criteri più agili e calzanti alle singole realtà aziendali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli articoli 2094 e 2095 del codice civile sono sostituiti dal seguente:

« ART. 2094. — È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga in cambio di una retribuzione a svolgere un'attività nell'interesse di un'altra persona fisica o giuridica comunque denominata alle dipendenze e nell'ambito dell'organizzazione di quest'ultima.

È prestatore di lavoro subordinato nel senso del primo comma anche chi svolge un'attività per il cui esercizio è richiesta per legge l'iscrizione in appositi albi professionali.

I prestatori di lavoro subordinato si dividono in categorie distinte come segue, a seconda che svolgano:

a) attività esecutive di tipo prevalentemente manuale;

b) attività di tipo prevalentemente intellettuale sia esecutive sia di concetto, anche con determinazione di grado;

c) attività di concetto aventi carattere di autonomia, responsabilità od elevati livelli di specializzazione e professionalità od attività che richiedano funzioni di direzione, organizzazione e coordinamento oppure di rappresentanza;

d) attività di direzione di interi settori o rami della impresa che prevedano autonomia decisionale ed assunzione di responsabilità nell'ambito delle direttive generali dell'imprenditore.

Nelle categorie *c*) e *d*) sono compresi coloro che svolgono attività professionale del tipo indicato nel secondo comma in relazione al tipo di professione svolta ed agli incarichi che vengono loro affidati.

La contrattazione collettiva e le leggi speciali, nelle singole categorie produttive

ed in relazione alla particolare struttura delle imprese, determinano i requisiti di appartenenza alle categorie dei lavoratori subordinati elencate nel terzo comma ».

ART. 2.

Sono abrogati gli articoli 95 e 96 delle disposizioni di attuazione del codice civile di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.